



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"



Segreteria Provinciale di Prato

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Prato

Tel.3315776482 - 3470880925

email: prato@conapo.it

Prato, 08 Marzo 2016

Prot. 06/2016

**Al Comandante Provinciale
Dott. Ing. Luigi Gentiluomo**

**E p.c. alla Segreteria
Nazionale e Regionale CONAPO**

OGGETTO: ODG n.148 del 03/03/2016

Si fa riferimento all'OdG citato in oggetto per esprimere forti dubbi che la scrivente O.S. CONAPO ha rilevato circa numerosi aspetti che appaiono estremamente discutibili.

La disposizione appare in palese violazione delle attuali norme che regolamentano la materia (circolari del ministero della funzione pubblica che nei trasferimenti considera il numero di iscrizione a ruolo - accordo nazionale di categoria su mobilità che tiene in considerazione della anzianità di servizio, residenza, ruolo – ART. 54 CCNI per spostamenti di personale turnista all'interno della stessa sede – mancata informativa scritta preventiva come previsto dal CCNI DI SETTORE - DDS n. 13 del 11/7/14 che chiarisce i criteri applicati anche in sede provinciale per la mobilità d'ufficio e spostamenti interni)

Inoltre, per ottemperare alla DDS N.35 RICHIAMATA nell' odg 148 del 03/03/2016 (garantire i minimi nel dispositivo di soccorso) non è necessario eseguire i trasferimenti riportati nel suddetto odg, il quale dovrebbe garantire solo il passaggio di un autista nel turno C – carente peraltro di patentati IV Cat..

Si segnala inoltre che tale odg e' volto solo in parte a garantire i numeri minimi per espletare il soccorso.

Facendo transitare un autista abilitato ad operare con autogru e autoscala in un turno ove i numeri minimi di queste qualifiche sono più che raddoppiati, si viene a creare una problematica inutile sia per il turno sia per il personale coinvolto da tale provvedimento.

Si aggiunge inoltre che - il provvedimento di cui sopra è privo in parte di una motivazione comprensibile e compiuta, riferendosi a generiche e non meglio specificate “*esigenze di servizio fissate con dds 35 del 10/11/15*” perché di fatto alcuni spostamenti non sono assolutamente necessari a garantire quanto affermato nella predetta dds..

- il comma 1 dell'art. 3 della legge 241/90 prevede che: << 1. *Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi*



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"



Segreteria Provinciale di Prato

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Prato

Tel.3315776482 - 3470880925

email: prato@conapo.it

*ed **il personale, deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.; la motivazione deve indicare **i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.** >>*

Risulta pertanto che l'ordine del giorno n.148 del 03/03/2016 è stato emesso in parziale e palese violazione di legge, sia perché privo in parte di una motivazione compiuta, sia perché non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Tanto è confermato in giurisprudenza. Infatti così il T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24/02/2011, n. 182: <<Ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e, in particolare, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, con specifico riferimento alle risultanze dell'adempita istruttoria>>

Anche il Consiglio di Stato, sez. VI, 06/09/2010, n. 6461 ha chiarito che: << Il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della p.a., nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 della costituzione.>>

Per quanto sopra esposto il CONAPO chiede il ritiro immediato o comunque la rettifica dell' ODG di cui all'oggetto, in mancanza del quale la scrivente O.S si vedrà costretta. a intraprendere tutte le iniziative ritenute opportune a tutela, dei lavoratori rappresentati e danneggiati.

Cordiali saluti



Il Segretario Provinciale
Giacomo CIABATTI